

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1303 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2021****che cancella la protezione della denominazione di origine [«Neusiedlersee-Hügelland (DOP)»]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 106,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 ⁽²⁾ della Commissione dispone che la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica *mutatis mutandis* alla cancellazione di una denominazione di origine protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione della denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» presentata dall'Austria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» deve essere cancellata.
- (4) In considerazione della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell'Unione di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) è cancellata.

Articolo 2

L'iscrizione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

⁽³⁾ GU C 57 del 17.2.2021, pag. 28.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
